

Sul rapporto di filiazione intenzionale da gestazione per altri
tra «qualificazione ottimale in concreto» dell'interesse del minore
e novella dell'art. 12, comma 6, legge 19 febbraio 2004, n. 40

di Stefano Deplano

SOMMARIO: 1. «Qualificazione ottimale in concreto» e (costituzione del) rapporto di filiazione. – 2. Persona minore d'età e funzione promozionale del diritto civil-costituzionale. – 3. La recente giurisprudenza costituzionale in punto di *status filiationis*. – 4. *Segue*. Responsabilità genitoriale basata sul consenso e statuto del nato da PMA eterologa praticata all'estero. – 5. *Segue*. Adozione internazionale e superamento della logica astratta degli automatismi normativi. – 6. Rapporto di filiazione derivante da gestazione per altri tra tutela dell'ordine pubblico interno e vincoli sovranazionali.

1. «Qualificazione ottimale in concreto» e (costituzione del) rapporto di filiazione

Il dibattito intorno alla costituzione del rapporto di filiazione nei casi di gestazione per altri (di séguito, GPA) realizzata all'estero tende a essere rappresentato come un conflitto tra posizioni assiologiche contrapposte nel quale si fronteggiano, da un lato, la tutela della dignità della donna¹ e il rispetto dell'ordine pubblico interno e, dall'altro, l'autodeterminazione procreativa².

Una simile impostazione, tuttavia, rischia di offuscare il profilo realmente dirimente della questione.

La domanda centrale consiste non tanto nello stabilire se il cd. *best interest of the child* debba orientare l'interpretazione quanto, piuttosto, nel chiarire in che modo tale interesse debba essere individuato, selezionato

¹ M. BIANCA, *La tanto attesa decisione delle Sezioni Unite. Ordine pubblico versus superiore interesse del minore?*, in *Famiglia*, 2019, 375 ss.

² A. SCHILLACI, *Surrogazione di maternità e dimensioni della dignità: alla ricerca di un paradigma*, in M. CAIELLI, B. PEZZINI e ID. (a cura di), *Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere*, Torino, 2019, 179 ss.; B. PEZZINI, *Riconoscere responsabilità e valore femminile: "principio nel nome della madre" nella gravidanza per altri*, in S. NICOLAI, E. OLIVITO (a cura di), *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, Napoli, 2017, 91 ss. Vedi anche Corte costituzionale 10 giugno 2014, n. 162, in *Corr. giur.*, 2014, 1062 ss., con nota di G. FERRANDO.

e tradotto in statuti normativi aderenti a concreti conflitti di interesse³. L'uso inflazionato e talora meramente evocativo della formula ha infatti finito per svuotarla della sua originaria funzione ordinante sì da trasformarla in un contenitore argomentativo suscettivo di legittimare soluzioni profondamente divergenti e, talora, tra loro incompatibili. Ne discende l'esigenza di sottrarre il *best interest* a una dimensione meramente retorica e di ricondurlo entro una cornice metodologica capace di governarne l'operatività in modo coerente con i principi fondamentali del sistema ordinamentale⁴.

In linea con la tracciata prospettiva si impone il superamento tanto degli approcci meramente letterali tanto delle ricostruzioni dogmatiche tradizionali tendenti ad irrigidire categorie concettuali elaborate in contesti storici e culturali non più corrispondenti alla complessità delle odierne vicende procreative⁵. L'esperienza applicativa, infatti, dimostra che tali modelli interpretativi non risultano sempre adeguati di fronte ai rapporti fattuali derivanti dalla procreazione medicalmente assistita, i quali mettono in crisi le categorie classiche della filiazione fondate su un'impostazione prevalentemente biologica⁶. Si vuol dire che la rigidità dell'impostazione tradizionale è suscettiva di dar luogo ad assetti giuridici formalmente coerenti ma sostanzialmente disfunzionali poiché incapaci di intercettare i reali interessi in gioco (a partire proprio da quelli del minore) e di garantire continuità, stabilità e riconoscimento alle relazioni che costituiscono il nucleo della sua identità personale⁷. Il problema si colloca, pertanto, sul terreno della funzione stessa dell'interpretazione giuridica nel sistema costituzionale contemporaneo⁸. In un ordinamento fondato sul principio

³ In linea con la prospettiva argomentata da E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016, 63 ss.

⁴ E. LAMARQUE, *Pesare le parole. Il principio dei best interests of the child come principio del miglior interesse del minore*, in *Fam. dir.*, 2023, 366.

⁵ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, 4ª ed., Napoli, 2020, 1 ss.

⁶ Cfr. V. BARBA, *Procreazione medicalmente assistita eterologa omosessuale. C'è differenza se il figlio nasce in Italia o all'estero. Intorno a tre recenti sentenze della Cassazione*, in *Dir. succ. fam.*, 2021, 819.

⁷ Corte di Cassazione, sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162, in *Giur. it.*, 2023, 2320 ss., con nota di G. SALVI, *Ancora un no (forse definitivo) delle Sezioni unite alla trascrizione a seguito di gestazione per altri*.

⁸ V., a riguardo, P. PERLINGIERI, *Giustizia secondo Costituzione ed ermeneutica. L'interpretazione c.d. adeguatrice*, in P. FEMIA (a cura di), *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, Napoli, 2006, 1 ss., spec. 25 ss.

personalistico e sulla promozione dell'eguaglianza sostanziale l'attività ermeneutica non può esaurirsi nella ricostruzione della fattispecie astratta ma deve estendersi alla valutazione degli effetti concreti che la decisione è destinata a produrre *in primis* sulla persona minore d'età. L'interpretazione assume così una funzione eminentemente applicativa: la legittimità della qualificazione giuridica deve essere misurata non soltanto in punto di coerenza formale con il dato normativo ma anche in relazione alla sua idoneità a realizzare, in concreto, i valori costituzionali ed eurounitari⁹.

In questo quadro si colloca il paradigma della «qualificazione ottimale in concreto» dell'interesse del minore¹⁰. Esso impone all'interprete di individuare, con riferimento al caso concreto e all'esito di un giudizio conforme a ragionevolezza e proporzionalità¹¹, lo statuto giuridico più idoneo a garantire lo sviluppo pieno e armonico della personalità del minore. La filiazione, di conseguenza, diviene anche la struttura portante dell'identità personale del minore¹². La selezione dello statuto normativo

⁹ V., sul punto, G. PERLINGIERI, *Sul giurista che come «il vento non sa leggere»*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, 391 s.

¹⁰ Per riprendere la formula coniata da Corte costituzionale 10 febbraio 1981, n. 11, in *Foro it.*, 1981, 731, voce *Adozione*, n. 53 e, *amplius*, in *Dir. fam. pers.*, 1981, 328 con nota di M. DOGLIOTTI, *Ancora sul rapporto tra le due adozioni: una vittoria per l'adozione speciale*, in *Giur. it.*, 1981, I, 1759, con nota di A. TRABUCCHI, *Le Sezioni Unite e la configurazione del concetto di abbandono dopo l'intervento della Corte costituzionale in tema di adozione speciale*, in *Rass. dir. civ.*, 1982, 889 con nota di R. PANE.

¹¹ Nota G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, 86 che «[i]l controllo di ragionevolezza è fondamentale [...] nella scelta del rimedio più adeguato o, se si preferisce, del “giusto rimedio”» e rileva che «nel diritto europeo dei contratti è frequente che il legislatore stabilisca soltanto quale è l'interesse giuridico protetto, lasciando poi all'interprete il compito di scegliere, tra due o più rimedi compatibili, quello più adeguato», inoltre pone in luce che la ragionevolezza è un utile criterio interpretativo anche quando il rimedio invalidante sia espressamente contemplato dal legislatore (90) e, da ultimo, evidenzia che il principio da ultimo citato consente anche di valutare la plausibilità di una pluralità di rimedi in ordine ad una stessa ipotesi normativa, tenuto conto del caso concreto nel quale il rimedio deve attivarsi (91).

¹² Molto chiaramente, sul punto, v. Corte costituzionale 28 marzo 2022, n. 79, § 5.1, in *Giur. cost.*, 2022, 1701 ss., con nota di F. ASTONE, *«Adozione in casi particolari» e «adozione»: un'assimilazione necessariamente parziale* e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 2, 377 ss., con nota di G. FERRANDO, *Lo stato del bambino che nasce da maternità surrogata all'estero*. La sentenza n. 79 del 2022 della Corte costituzionale realizza una netta funzionalizzazione della disciplina dell'adozione alla tutela del minore, assumendo il suo interesse superiore quale criterio guida dell'intero giudizio di legittimità. La Corte non si limita a valutare la coerenza sistematica dell'istituto, ma verifica in concreto gli effetti della normativa impu-

applicabile deve dunque avvenire in funzione dell'idoneità dell'assetto prescelto a garantire tale esigenza fondamentale evitando soluzioni che, pur corrette sul piano logico-formale, producano effetti destabilizzanti sul piano esistenziale¹³.

Il *best interest of the child* recupera, in questa prospettiva, la sua corretta rilevanza giuridica: non criterio di preferenza tra opzioni precostituite ma principio ordinatore dell'intero processo interpretativo chiamato a orientare la costruzione della qualificazione giuridica più conforme alla dignità e ai diritti fondamentali della persona minore d'età¹⁴.

2. *Persona minore d'età e funzione promozionale del diritto civil-costituzionale*

Il paradigma della «qualificazione ottimale in concreto»¹⁵ dell'interesse del minore trova il proprio fondamento normativo nel nucleo assiologico della Costituzione repubblicana, in particolare nell'intreccio sistematico degli artt. 2, 3, 30 e 31 cost. Queste disposizioni tracciano uno statuto costituzionale della persona minore d'età innovativo rispetto alle tradizionali impostazioni patrimonialistiche e adultocentriche del diritto di famiglia¹⁶. In tale prospettiva il minore non è più concepito né come oggetto di protezione né come semplice proiezione delle aspettative genitoriali ma come soggetto titolare di

gnata sulla crescita, sull'identità personale e sulla stabilità relazionale del bambino. In tale prospettiva, il diniego dei legami parentali tra il minore adottato e i parenti dell'adottante viene ritenuto costituzionalmente illegittimo poiché compromette la pienezza della tutela dovuta al minore, violando i principi di eguaglianza e di protezione dell'infanzia sanciti dagli artt. 3 e 31 cost. oltre a incidere sul diritto del minore alla propria identità familiare.

¹³ In una logica che ben si presta ad essere definita «rimediale», v. P. PERLINGIERI, *Il «giusto rimedio» nel diritto civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, 1 ss., spec. 10.

¹⁴ E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, cit., 60 ss.

¹⁵ Il sintagma viene adoperato con costanza dalla giurisprudenza costituzionale, v., ad esempio, Corte costituzionale 24 gennaio 1991, n. 27; Corte costituzionale 29 maggio 2020, n. 102; Corte costituzionale 9 marzo 2021, n. 33; Corte costituzionale 22 aprile 2025, n. 55, tutte in *cortecostituzionale.it*

¹⁶ Per un generale inquadramento dei principi costituzionali sottesi alla disciplina della famiglia, v. M. D'AMICO, *I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo*, Milano, 2016, 1 ss.; F. BIONDI, *Quale modello costituzionale?*, in F. GIUFFRÉ e I. NICOTRA (a cura di), *La famiglia davanti ai suoi giudici*, Napoli, 2014, 3 ss.

diritti fondamentali, portatore di bisogni relazionali ed esistenziali che l'ordinamento è chiamato a riconoscere e promuovere in modo effettivo.

L'art. 2 Cost. impone di riconoscere i diritti inviolabili della persona (anche minore d'età) e impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno sviluppo, collocando al centro dell'ordinamento la dignità della persona umana. La persona minore d'età viene così iscritta entro un orizzonte valoriale che non tollera riduzioni formalistiche del proprio statuto giuridico né sacrifici delle proprie esigenze identitarie sull'altare di categorie concettuali rigide o di interessi istituzionali astratti¹⁷.

L'art. 3 Cost. rafforza tale impostazione imponendo all'interprete di verificare se gli assetti giuridici concretamente adottati siano effettivamente idonei a garantire l'eguaglianza sostanziale nel godimento dei diritti fondamentali¹⁸. Tanto, in materia di filiazione, comporta il superamento di ogni approccio indifferenziato che, apparentemente neutro, finisca per produrre discriminazioni indirette tra minori sulla base delle modalità di procreazione o della conformazione del loro nucleo familiare. Il principio di eguaglianza sostanziale impone, invece, di costruire soluzioni capaci di neutralizzare tali fattori di vulnerabilità e di assicurare a ciascun minore un percorso di crescita conforme alla propria dignità.

A mente degli artt. 30 e 31 Cost.¹⁹, da ultimo, il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire e educare i figli non si esaurisce in una prerogativa privata ma si configura come funzione costituzionalmente orientata alla promozione della personalità del minore²⁰. Lungi dal porsi in posizione antagonista rispetto all'autonomia familiare, l'intervento dello Stato ne costituisce il necessario complemento, chiamato a garantire che ogni minore possa fruire delle condizioni materiali e relazionali indispensabili al proprio sviluppo²¹.

¹⁷ P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico* (1972), 2^a rist., s.l., ma Camerino-Napoli, s.d., ma 1982, 137 ss.

¹⁸ G. MATUCCI, *Lo statuto costituzionale del minore d'età*, Padova, 2015, 49 ss.

¹⁹ Con riferimento ai quali v. P. PERLINGIERI e P. PISACANE, *Art. 30*, in *Commento alla Costituzione italiana*, a cura di P. PERLINGIERI, 2^a ed., Napoli, 2001, 194 s. e E. LA ROSA, *Tutela dei minori e contesti familiari. Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori*, Milano, 2005.

²⁰ Cfr. M. BESSONE, *Art. 30*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Roma, 1977, 98 e G. GIACOBBE, *Educazione della prole, progetto educativo e ruolo della famiglia: spunti per una riflessione*, in *Iustitia*, 2012, 432 ss.

²¹ T. AULETTA, *Dai principi costituzionali al 'diritto vivente'. Riflessioni sullo sviluppo del diritto di famiglia e sulle prospettive future*, in *Riv. gruppo Pisa*, 2013, 625 ss.

Da questo intreccio normativo emerge una concezione della filiazione quale statuto relazionale dinamico e da ricostruire tenendo in conto l'interesse concreto del minore. La funzione del diritto civile, in tale contesto, consiste non già nel riprodurre modelli astratti di genitorialità quanto, piuttosto, nell'offrire statuti normativi idonei a governare le relazioni effettivamente esistenti sì da promuovere la costruzione dell'identità del minore²². Il paradigma della «qualificazione ottimale in concreto» si colloca, dunque, al cuore del costituzionalismo personalista quale espressione della funzione promozionale assegnata dalla Carta al diritto civile. Esso impone all'interprete di operare una sintesi tra norme e principi nella consapevolezza che la tutela della persona minore d'età richiede un'opera continua di adattamento ai valori che caratterizzano il sistema ordinamentale²³.

3. *La recente giurisprudenza costituzionale in punto di status filiationis*

La più recente giurisprudenza costituzionale conferma la descritta premessa di metodo: essa segna un passaggio di particolare rilevanza poiché rimarca la forte evoluzione degli assetti concettuali tradizionali sui quali si regge la disciplina della (costituzione del rapporto di) filiazione²⁴. I provvedimenti giurisdizionali ai quali si fa riferimento, in particolare, convergono nel reputare che la filiazione non possa essere esclusivamente intesa quale mero riflesso di un dato genetico o come conseguenza automatica di una fattispecie legale astratta ma che, all'opposto, essa possa anche essere il frutto di un processo di responsabilizzazione e di assunzione consapevole di funzioni genitoriali.

Ricollegandosi ai propri precedenti²⁵, la Corte argomenta a partire dal fatto che l'identità del minore si forma e si sviluppa all'interno di un tes-

²² V., a riguardo, Corte cost. n. 79/2022, cit.

²³ V. già P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Camedino-Napoli, 1975, 1 ss.

²⁴ V. Corte costituzionale 22 maggio 2025, n. 68, in *Rass. dir. civ.*, 2025, 673 ss. con nota di M. CHIRONI, *Gestazione per altri e omogenitorialità: il silenzio del legislatore non può pregiudicare la tutela del minore* e Corte costituzionale 21 marzo 2025, n. 33; in *giurcost.org*, 2025, con nota di I. TARDIA, *Adozione internazionale e persona singola: additiva di principio, idoneità in concreto e ordine pubblico «esterno»*.

²⁵ Ad esempio Corte cost. n. 79/2022, cit.

suto di relazioni affettive e sociali che non può essere ignorato dal sistema ordinamentale senza produrre gravi effetti di discontinuità e di destabilizzazione esistenziale. Ne discende l'esigenza di costruire assetti giuridici capaci di riconoscere, proteggere e consolidare tali relazioni anche quando esse non rientrano nei modelli familiari tradizionalmente contemplati dal legislatore. Le pronunce in discorso, in questo senso, non introducono una rottura con il sistema ma contribuiscono a disvelarne la logica più profonda: la (costituzione del rapporto di) filiazione deve essere governata non da schemi astratti, ma dalla considerazione prioritaria della persona del minore e delle condizioni effettive del suo sviluppo²⁶.

L'interpretazione evolutiva degli assetti tradizionali non rappresenta, pertanto, un "cedimento" dell'ordinamento ma, all'opposto, il segno della sua capacità di adattamento alle trasformazioni sociali, scientifiche e culturali in coerenza con i valori fondamentali che ne costituiscono il fondamento²⁷.

In questa prospettiva le decisioni in esame appaiono di sicuro interesse poiché offrono all'interprete criteri di ricostruzione sistemica suscettivi – come si vedrà – di riferirsi anche ad ulteriori ipotesi normative.

4. *Segue. Responsabilità genitoriale basata sul consenso e statuto del nato da p.m.a. eterologa praticata all'estero*

Un punto di emersione particolarmente nitido del processo di progressiva «paidocentrizzazione»²⁸ del diritto di famiglia che, da tempo, attraversa il sistema italo-europeo delle fonti è rappresentato dalla sentenza che interviene in merito al fondamento del legame genitoriale nei casi di procreazione "non naturale"²⁹.

²⁶ S. TALINI, *Le addizioni di sistema. A proposito di interventi manipolativi e silenzi legislativi*, in *federalismi.it*, 2025, 1 ss.

²⁷ A. SASSI, *La genitorialità nel sistema di protezione della persona*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2025, 1, 17 ss.

²⁸ M. SESTA, *La riforma e il diritto di famiglia. La prospettiva paidocentrica dal diritto sostanziale al diritto processuale*, *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, 4-5, 1054 ss.

²⁹ La questione di legittimità, sollevata dal Tribunale di Lucca, nasce nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto l'impugnazione da parte della Procura della Repubblica di un atto di nascita che riportava la dichiarazione di riconoscimento resa da due donne nelle qualità di madre biologica e madre intenzionale. Il giudice *a quo* ritiene che la

In tale prospettiva, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 legge 19 febbraio 2004, n. 40, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost., nella parte in cui non consente che il nato in Italia³⁰ da donna che abbia fatto ricorso all'estero a tecniche di PMA acquisisca lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che ha prestato il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime³¹.

Il rilievo sistematico della pronuncia risiede, anzitutto, nell'esplicitazione del nesso tra «volontà procreativa» e responsabilità genitoriale. La Corte muove da una premessa che vale come regola ordinante del segmento normativo considerato: con l'affermarsi delle tecniche di PMA la relazione genitore-minore non può più essere letta soltanto attraverso il prisma del dato biologico poiché emerge una responsabilità che «scaturisce dalla volontà che porta alla nascita di una persona che altrimenti non sarebbe nata»³² e che implica, correlativamente, il diritto del nato ad essere riconosciuto come figlio di chi quella nascita ha voluto. Nel contesto in esame, in altri termini, la volontà «si svela e si esprime»³³ attraverso lo strumento tecnico-giuridico del consenso prestato al ricorso alle tecniche di

previsione legislativa sia costituzionalmente illegittima poiché «frustrerebbe il diritto del minore all'inserimento e alla stabile permanenza nel proprio nucleo familiare e alla propria identità sociale» (art. 2 Cost.), darebbe luogo ad una categoria di nati non riconoscibili in forza della natura omosessuale della relazione tra i genitori, offenderebbe il diritto alla bigenitorialità del bambino e la possibilità di far valere nei confronti di entrambi i genitori i doveri legati alla responsabilità genitoriale (art. 3 Cost.) e impedirebbe ai figli di ottenere una completa tutela giuridica e sociale (art. 30 Cost.).

³⁰ Per una precisa ricostruzione della (diversa) ipotesi nella quale il minore concepito grazie alla PMA nasca all'estero, v. B. CHECCHINI, *Lo status del nato in Italia da PMA di coppia femminile e l'«autodeterminazione procreativa» della donna singola*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025, 2, 1275.

³¹ Corte cost. n. 68/2025, cit., § 9.1: «l'interesse del minore consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure – la madre biologica e la madre intenzionale – che abbiano assunto e condiviso l'impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche di procreazione assistita. Il riconoscimento, per sua natura, opera da subito e indipendentemente dalle vicende della coppia e da eventuali mutamenti, al momento della nascita, della stessa volontà delle due donne che hanno fatto ricorso alla PMA e in particolare della madre intenzionale».

³² § 5. In questo punto è richiamata anche la sentenza Corte costituzionale 25 giugno 2020, n. 127, in *Fam. dir.*, 2021, 253 ss. con nota di A. CORDIANO, *Legami affettivamente (in)sicuri e biologicamente (ir)reali: le regole per contestarli ancora all'esame della Corte costituzionale*.

³³ § 6.

procreazione³⁴ e, pertanto, assume in sè valenza costitutiva della responsabilità e degli obblighi che si radicano nello *status*³⁵.

Si tratta di un passaggio concettuale tutt'altro che secondario in quanto sposta l'asse della filiazione dal mero accertamento della provenienza genetica alla ricostruzione della scelta responsabile che ha reso possibile la nascita, in coerenza con un'impostazione che valorizza la dimensione relazionale e la protezione dell'identità del minore³⁶.

La Corte compie un'operazione ermeneutica che ha valore sistematico e prospettiva rimediale. Sul presupposto che la legge stabilisce il divieto di disconoscimento della paternità (art. 9 l. n. 40/2004) nell'ipotesi di fecondazione eterologa, si evidenzia in premessa che l'ordinamento già prescrive la regola dell'irrevocabilità delle conseguenze del progetto genitoriale liberamente intrapreso³⁷. Secondariamente, e alla luce delle circostanze che caratterizzano il caso concreto, i giudici costituzionali stigmatizzano l'inadeguatezza delle ipotesi alternative che – in difetto della declaratoria – venivano prospettate come possibili strumenti di tutela, segnatamente l'adozione «in casi particolari»³⁸ disciplinata dagli artt. 44 ss. della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Quest'ultima, in relazione al caso oggetto di scrutinio, non è stata

³⁴ V. Corte costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, in *giurcost.org*, 2023, con nota di S. TALINI, *Diritto all'impianto e revoca del consenso del padre. Nel "labirinto" della legge n. 40 del 2004*.

³⁵ Cfr. sul punto Corte costituzionale 4 novembre 2020, n. 230, in *Foro it.*, 2021, 1 44 ss., con nota di S. STEFANELLI, *Il rapporto tra nato in Italia da p.m.a. e madre internazionale resta confinato all'adozione genitoriale*. V. anche Corte costituzionale 15 novembre 2019, n. 237, in *Fam. dir.*, 2020, 329 ss., con nota di M. SESTA, *L'atto di nascita del cittadino straniero nato in Italia non può recare il riconoscimento di due madri*.

³⁶ In scia a Corte costituzionale 9 marzo 2021, n. 32 e a Corte costituzionale 9 marzo 2021, n. 33, in *cortecostituzionale.it*.

³⁷ Inibendo, per il partner che abbia prestato il consenso, strumenti di disconoscimento o contestazione orientati a sottrarsi alle responsabilità assunte.

³⁸ Corte cost. n. 68/2025, cit., § 9.3: «[...] Il pur importante mutamento subito dalla disciplina dell'adozione cosiddetta non legittimante negli ultimi anni non comporta, [...] un decisivo ridimensionamento del deficit di tutela già ravvisato da questa Corte [...] dovendosi ritenere piuttosto che sussista una vera e propria inidoneità di tipo strutturale. E ciò per la determinante e assorbente considerazione che, mediante il ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari, l'acquisizione dello *status* di figlio è fisiologicamente subordinata all'iniziativa dell'aspirante adottante e allo svolgimento di un procedimento, caratterizzato da costi, tempi e alea propri di tutti i procedimenti. Inoltre, e soprattutto, l'eventuale esito positivo del procedimento non può che spiegare

ritenuta l'istituto funzionalmente idoneo a realizzare la «qualificazione ottimale in concreto» dell'interesse del minore. La disciplina dettata dagli articoli richiamati, in particolare, è stata reputata non adeguata al fine di colmare il *vulnus* determinato dalla mancata attribuzione dello *status* sin dalla nascita e, ad un tempo, tale da lasciare il minore privo della tutela “costitutiva” del rapporto di filiazione quando la madre intenzionale si sottragga – per mutamento di volontà o crisi della coppia – al percorso adottivo³⁹.

La centralità dell'interesse del minore consente alla Corte di effettuare un bilanciamento secondo ragionevolezza tra interessi contrapposti. Posto che la persona minore d'età ha diritto alla costruzione non precaria della propria identità personale, la pronuncia additiva in commento finisce per considerare lo *status* (in chiave funzionalistica, quale) forma giuridica della stabilità relazionale. Si tratta di un argomento che, nella prospettiva di riaffermare l'unicità dello stato di figlio, la Corte richiama quale indice della maturazione del sistema verso una protezione non frammentaria dei diritti del minore.

I giudici costituzionali, da ultimo, compiono un passaggio argomentativo di primaria importanza nell'economia delle presenti considerazioni: distinguono in modo netto l'ipotesi della PMA eterologa praticata all'estero (nel rispetto della *lex loci*) dall'ipotesi della GPA⁴⁰. Se, in quest'ulti-

effetto dal suo perfezionamento. [...] Ma, ciò che più rileva sul piano delle tutele, il lasso di tempo intercorrente tra la nascita e il perfezionamento dell'(eventuale) adozione lascia il minore in uno stato di incertezza e imprevedibilità in ordine al suo stato, e, quindi, alla sua identità personale, esponendolo alle vicende della coppia e comunque alla mera volontà di uno dei due soggetti, e in particolare della madre intenzionale. [...] Di contro, non è prevista alcuna legittimazione in capo al minore (o a chi ne ha la rappresentanza legale) né, tantomeno, in capo alla madre biologica e, più in generale, nessuno strumento di tutela è accordato agli stessi per l'eventualità in cui la madre intenzionale decida di non procedere all'adozione. [...] Ancora, in caso di morte della madre intenzionale o di intervenuta crisi della coppia nessun diritto potrà configurarsi in capo al minore nei confronti della madre intenzionale».

³⁹ Per un'analisi critica dell'istituto adottivo v. E. BILOTTI, *La tutela dei nati a seguito di violazione dei divieti previsti dalla l. n. 40/2004. Il compito del legislatore dopo il giudizio della Corte costituzionale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, 2, 922 ss.

⁴⁰ Corte cost. n. 68/2025, cit., § 12: «la situazione in esame si distingue radicalmente dall'ipotesi di ricorso alla cosiddetta maternità surrogata, in cui viene in considerazione la finalità di disincentivare il ricorso a una pratica che l'ordinamento italiano considera meritevole di sanzione penale e violativa di un principio di ordine pubblico, in quanto offende la dignità della donna».

mo caso, viene in considerazione la finalità di disincentivare una pratica (penalmente sanzionata) che l'ordinamento italiano reputa lesiva di un principio di ordine pubblico connesso alla dignità della donna, nel caso di specie non viene ravvisato un contro-interesse di pari rango tale da giustificare la compressione del diritto del minore ad essere riconosciuto sin dalla nascita anche dalla madre intenzionale.

Il richiamo non è meramente “difensivo”: esso delimita l'area entro la quale il bilanciamento può operare e, al contempo, chiarisce che la tutela del minore, pur non essendo «tiranna», può essere compressa soltanto in presenza di un contro-interesse effettivamente comparabile per rango e intensità e non già in nome di una generalizzata ostilità verso l'omogenitorialità o di una astratta preferenza per modelli familiari tradizionali. Ne deriva, sul piano sistematico, una conseguenza di rilievo: la genitorialità intenzionale, quando si radichi in un consenso preventivo, consapevole e condiviso al progetto procreativo, assume una forza costitutiva che l'ordinamento non può ignorare senza produrre una lesione diretta dei diritti del minore.

5. *Segue. Adozione internazionale e superamento della logica astratta degli automatismi normativi*

I presupposti costitutivi del rapporto di filiazione sono stati incisi anche da una seconda decisione⁴¹ avente ad oggetto la struttura del giudizio di idoneità all'adozione internazionale. Si tratta di una pronuncia che ha messo ulteriormente in crisi l'impostazione fondata su automatismi normativi rigidi e su preclusioni generalizzate, incompatibili con il principio personalistico e con la funzione promozionale della tutela del minore⁴².

Pronunciandosi con specifico riferimento all'adozione internazionale, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 29 *bis*, comma 1, l. n. 184/1983, con riferimento agli artt. 2 e 117 cost. in relazione all'art. 8, Carta Edu nella parte in cui preclude(va) l'accesso alla procedura adottiva alle persone *single*. La disposizione impugnata, in particolare, è stata

⁴¹ Corte cost. n. 33/2025, cit.

⁴² Per un'analisi del rapporto tra rilievo dell'interesse del minore e automatismi legislativi, v. S. DEPLANO, *Profili in tema di adozioni*, Napoli, 2024, 31 ss.

reputata costituzionalmente illegittima in quanto non consentiva alcuna valutazione in concreto della rispondenza dell'assetto adottivo all'interesse del minore⁴³.

La portata sistematica della decisione si coglie, anzitutto, nella riconduzione del giudizio di idoneità entro una dimensione pienamente costituzionalizzata. La Corte afferma che l'idoneità ad assumere la responsabilità genitoriale non può basarsi su uno schema normativo astratto ma, al contrario, deve essere oggetto di un accertamento individualizzato e funzionalmente orientato alla tutela, in concreto, della persona minore d'età. Si apre una breccia, in tal senso, nella prospettiva che considera l'adozione essere un istituto strutturato intorno alla protezione di un ordine familiare oggettivamente inteso⁴⁴.

La «qualificazione ottimale in concreto» dell'interesse del minore assume, in questa prospettiva, una funzione ordinante che investe l'intero procedimento adottivo. La Corte chiarisce che l'esclusione generalizzata delle persone singole dall'adozione internazionale di minori produce una lesione del diritto di questi ultimi ad essere inseriti in un contesto familiare stabile e idoneo. Tale opzione normativa, infatti, comprime in modo irragionevole la platea dei potenziali adottanti senza che tale limitazione trovi giustificazione in un comparabile contro-interesse di rango costituzionale⁴⁵. Lungi dal garantire una maggiore tutela, in altri termini, la disposizione impugnata pregiudica concretamente le possibilità di crescita del minore all'interno di un ambiente affettivamente adeguato.

⁴³ Nota, ad ogni modo, G. FERRANDO, *Requisiti per adottare. Dalla "coppia di coniugi" alla persona sola*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025, 2, 988: «il fatto, poi, che la Corte non si sia pronunciata sull'art. 6, ma solo sull'art. 29 *bis*, non significa che analoga questione non possa essere sollevata anche nei suoi confronti, e magari in futuro accolta, dato che molte delle argomentazioni che sostengono l'attuale pronuncia si potrebbero adattare anche all'altro caso».

⁴⁴ Per un'analisi della realtà sociale alla luce dei dati statistici v. G. ALPA, *La famiglia nell'età postmoderna. Nuove regole, nuove questioni*, in *Liber amicorum per Paolo Zatti*, a cura di AA. Vv., II, Napoli, 2023, 1429 ss. Nel senso che la Corte costituzionale non reputi quella unita nel matrimonio l'unica tipologia di famiglia ammessa nel nostro ordinamento v. Corte costituzionale 2 ottobre 2019, n. 221 e Corte costituzionale 22 aprile 2024, n. 66, entrambe in *cortecostituzionale.it*.

⁴⁵ Annota in senso critico che nonostante il reiterato richiamo al primato dell'interesse del minore, la sentenza in commento sembra svilupparsi lungo una linea argomentativa spiccatamente adultocentrica, J. LONG, *Un'involuzione copernicana*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025, 1, 966.

Collocandosi in posizione di piena continuità con il paradigma della «qualificazione ottimale in concreto», in definitiva, anche questa decisione concorre a rendere esplicito che ogni qualificazione normativa in materia di filiazione (anche legale) deve essere valutata in base (non alla astratta conformità a modelli precostituiti, ma) alla capacità di produrre, nel singolo caso, un assetto di interessi conforme alla dignità della persona minore.

6. *Rapporto di filiazione derivante da gestazione per altri tra tutela dell'ordine pubblico interno e vincoli sovranazionali*

Collocata entro il descritto quadro assiologico e di sistema, la disciplina della GPA rappresenta uno dei punti di massima tensione tra istanze di tutela dell'ordine pubblico e protezione della persona minore d'età. Si tratta di una conclusione certamente rinsaldata dalla recente attività legislativa. L'art. 1, legge 4 novembre 2024, n. 169 appare animato da una linea di politica del diritto dichiaratamente dissuasiva e fondata sull'assunto che la repressione del fenomeno sia lo strumento privilegiato di tutela della dignità della donna⁴⁶. Il riformato disposto dell'art. 12, comma 6, l. n. 40/2004⁴⁷, infatti, consente di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di «surrogazione di maternità» anche se poste in essere in territorio estero. La legge consente, dunque, di perseguire penalmente condotte commesse fuori dal territorio nazionale anche se l'ordinamento straniero non le qualifica come illecite.

In disparte ogni considerazione in merito all'opportunità di un tale intervento legislativo⁴⁸, mette conto evidenziare che all'indomani della riforma la disciplina da applicare al fine di formalizzare il rapporto giuridico tra il minore nato da GPA all'estero e il genitore “di intenzione”

⁴⁶ V., sul punto, V. TIGANO, *L'incondizionata perseguibilità del cittadino che commetta all'estero il delitto di maternità surrogata: background e criticità della l. n. 169 del 2024*, in *Foro it.*, 2024, 12, V, 459 ss.

⁴⁷ «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana».

⁴⁸ Per un puntuale commento v. G. BAZZONI, *La surrogazione di maternità come reato universale*, in *osservatoriosullefonti.it*, 2025.

non si può sottrarre ad un rigoroso vaglio di compatibilità con i parametri convenzionali elaborati dalla Corte Edu nel parere consultivo del 10 aprile 2019⁴⁹. Tale provvedimento – nel precisare che l'identificazione dell'istituto giuridico maggiormente adatto al fine di formalizzare il rapporto in esame rientra nel cd. «margine di apprezzamento» di ciascuno Stato⁵⁰ – ha chiarito che il regime concretamente applicato non possa non soddisfare i requisiti di *promptness* ed *effectiveness*. A parere dei giudici di Strasburgo, infatti, soltanto un riconoscimento rapido ed effettivo del rapporto tra nato da GPA e genitore di intenzione è suscettivo di scongiurare una lesione del diritto alla vita privata e familiare del minore sancito dall'art. 8 Carta Edu⁵¹.

Si tratta di parametri costituenti (non mere indicazioni programmatiche, ma) criteri vincolanti per l'interprete che intenda identificare l'«ordinamento del caso concreto»⁵². Ed è proprio alla luce di tali requisiti che il novellato disposto normativo impone la valutazione di due profili problematici⁵³.

Il primo concerne la perdurante idoneità dello strumento identificato dalla giurisprudenza di legittimità – l'adozione “in casi particolari” – a rappresentare la «qualificazione ottimale in concreto» da applicare ad un rapporto del quale è parte il minore nato da GPA. Tale ipotesi si caratterizza per la struttura mediata e differita: essa dipende dall'iniziativa del

⁴⁹ Corte Edu, parere consultivo 10 aprile 2019, ric. n. P16-2018-001. Si tratta di un parere consultivo reso dalla Grande Camera sulla base del Protocollo n. 16 su richiesta della *Cour de Cassation* francese. V., a riguardo, le considerazioni di R. RUOPPO, *La funzione consultiva introdotta dal Protocollo 16 alla Cedu: riflessioni a margine della prima prassi applicativa*, in *Dir. succ. fam.*, 2022, 1235 ss.

⁵⁰ Corte Edu, par. cons., 10 aprile 2019, cit., § 58: «That is a matter for the domestic courts to decide, taking into account the vulnerable position of the children concerned while the adoption proceedings are pending».

⁵¹ Cfr. A. GORGONI, *Diritti e principi a proposito dello stato di figlio da procreazione medicalmente assistita*, in *Pers. merc.*, 2021, 2, 295 ss. e V. CALDERAI, *La tela strappata di Ercole. A proposito dello stato dei nati da maternità surrogata*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, 2, 1109 ss.

⁵² Per utilizzare la formula adoperata da P. PERLINGIERI, *Fonti del diritto e “ordinamento del caso concreto”*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, 4, 7 ss. e, più di recente, in ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., 89.

⁵³ M. DOGLIOTTI, *Differenti modi di valutare l'interesse del minore tra p.m.a. e adozione di minori: cinque sentenze della Corte costituzionale di cui quattro pronunciate ed una immaginaria*, in *Fam. dir.*, 2025, 10, 947 pone in luce un ulteriore profilo di irragionevolezza relativo al non differenziare tra la «surrogazione solidaristica rispetto a quella commerciale».

genitore intenzionale, presuppone un procedimento giudiziario, richiede tempi fisiologicamente incompatibili con l'esigenza di immediatezza che connota la tutela dei diritti fondamentali del minore e produce effetti soltanto dal momento del deposito della sentenza che dispone l'adozione⁵⁴. Ne viene che il minore nato da GPA attraverserà un periodo di incertezza giuridica e relazionale nel quale resteranno sospesi sia il suo *status* sia, in definitiva, la sua identità personale.

Pare allora lecito domandarsi se, alla luce della nuova formulazione dell'art. 12, l. n. 40/2004 e al netto di quanto sancito dalla sentenza n. 68 della Corte costituzionale⁵⁵, tale modello rimediale possa ancora reputarsi conforme ai requisiti di *promptness* ed *effectiveness*⁵⁶. Si pensi al caso del genitore intenzionale, *partner* di una coppia *same sex* maschile che abbia fatto ricorso alla GPA in un Paese nel quale tale pratica è lecita. Qualora costui sia rinviato a giudizio in Italia per il reato disciplinato dal riformato art. 12, comma 6, l. n. 40/2004 cit., il giudice chiamato a valutare se l'adozione "in casi particolari" sia conforme all'interesse del minore dovrà pronunciarsi anche alla luce del fatto che nel certificato dei carichi pendenti dell'adottante risulterà un procedimento penale che potrebbe esitare in una condanna ad una pena tra sei mesi e due anni e in una gravosa multa. Sanzioni che – chiaramente – sono dipendenti dalle modalità che connotano il fatto generativo di quello stesso minore per il quale è stata richiesta l'adozione.

Si tratta di riflettere criticamente, allora, in merito alla perdurante persuasività dell'orientamento varato dalle Sezioni unite⁵⁷ (che, esclusa la possibilità di trascrivere automaticamente il provvedimento giurisdizionale o amministrativo che indichi il genitore "intenzionale" quale padre del bambino) ha indicato l'adozione *ex artt.* 44 ss. quale istituto adeguato al fine di costituire il legame giuridico tra genitore intenzionale e figlio nato da GPA in punto di conformità rispetto ai requisiti di *promptness* ed *effecti-*

⁵⁴ Per un commento critico della disciplina alla luce dello statuto normativo successivo alla sentenza resa dalla Corte costituzionale nel 2022, v. S. DEPLANO, *Profili in tema di adozioni*, cit., 123 ss.

⁵⁵ V., *supra*, § 4, nota 40.

⁵⁶ Soprattutto alla luce del fatto che la soluzione italiana (al pari di quella francese) non era stata reputata del tutto adeguata rispetto alle esigenze di effettività e celerità poste dal parere, v. A.M. LECIS COCCO ORTU, *L'obbligo di riconoscimento della genitorialità intenzionale tra diritto interno e CEDU: riflessioni a partire dal primo parere consultivo della Corte Edu su G.P.A. e trascrizioni*, in *GenIUS*, 2019, 68 ss.

⁵⁷ Cass. n. 38162/2022, cit.

veness stabiliti dai giudici di Strasburgo al fine di garantire i diritti sanciti dalla Carta Edu.

Si tratta di una questione resa ancor più pregnante alla luce della novella dell'art. 391 *quater* c.p.c., disposizione che consente la revocazione del giudicato civile quando il suo contenuto sia stato dichiarato contrario alla Carta Edu⁵⁸. Tale previsione normativa appare suscettiva di incidere profondamente sull'idoneità dell'adozione "in casi particolari" ad essere lo strumento maggiormente adeguato a costituire il rapporto di filiazione: di fronte ad un provvedimento giurisdizionale di diniego dell'adozione *ex* art. 44 l. n. 184/1983 motivato a partire dalle circostanze sopra descritte, infatti, il genitore biologico potrebbe ricorrere alla Corte di Strasburgo – anche in nome e per conto del minore – al fine di stabilire se il diritto alla vita familiare dell'infante sia stato violato in ragione del vigente assetto normativo. Alla data odierna quest'ultimo, per un verso, impone che i nati da coppia *same sex* a séguito di PMA effettuata all'estero siano figli anche della madre intenzionale ma, per altro verso, comprime fortemente le prerogative riconosciute al padre intenzionale. Quest'ultimo, infatti, non ha facoltà né di riconoscere il nato da GPA né di domandare la trascrizione del provvedimento straniero che ha accertato la parternità. Da ultimo, stante la novella dell'art. 12 cit., gli è anche fortemente preclusa la possibilità di adottare il figlio "di intenzione" nato all'esito di un progetto di genitorialità all'estero condiviso con il proprio partner.

Occorre domandarsi, allora, se un'esegesi che esponga il minore a tempi ben più lunghi rispetto a quelli previsti per il riconoscimento dell'atto di nascita formato all'estero e, oggi, al rischio di riapertura del giudicato in presenza di una sentenza che reputi il genitore intenzionale colpevole per aver fatto ricorso alla GPA (eventualmente in concorso con il genitore biologico), risulti pienamente conforme all'esigenza di tutela rapida ed effettiva richiesta dall'art. 8 Carta Edu.

Nella negativa si impone un secondo, ancor più delicato, quesito avente ad oggetto l'identificazione dell'istituto che meglio si presta, oggi, a costituire il rapporto di genitorialità – basato sul consenso – tra minore nato da GPA entro una coppia *same sex* maschile e genitore intenzionale.

⁵⁸ V. gli approfonditi commenti di G. CHIAPPETTA, *La revocazione delle sentenze civili per condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di "status personae"*, in *Dir. succ. fam.*, 2024, 807 ss. e G. FREZZA, *L'art. 391-quater c.p.c. e la nozione di 'diritti di stato della persona'*, in *Giur. it.*, 2025, 6, 1259 ss.

Proprio questo interrogativo segna il punto di emersione della più profonda contraddizione del sistema: aver previsto, in nome della salvaguardia di un ordine pubblico ispirato ad una tutela in senso oggettivo della dignità della donna⁵⁹, una sanzione penale per il ricorso alla GPA comporta l'edificazione di un assetto normativo nel quale il minore rischia di divenire il vero destinatario della sanzione sotto forma di precarietà giuridica, instabilità relazionale e incertezza identitaria⁶⁰.

Si tratta di un esito che, alla luce del paradigma della «qualificazione ottimale in concreto» elaborato dalla Corte costituzionale non pare punto accettabile. La tutela dei diritti fondamentali del minore non può essere né subordinata alla coerenza astratta di un impianto punitivo né affidata a rimedi indiretti, strutturalmente inidonei a soddisfare i parametri convenzionali di rapidità ed effettività. Si pone, in definitiva, una scelta di fondo: perseverare nell'applicare a-sistematicamente un quadro disciplinare frammentario oppure seguire il paradigma costituzionale e ricostruire in modo unitario e coerente il rapporto tra filiazione, responsabilità genitoriale e tutela della persona minore d'età.

⁵⁹ V., in chiave critica, le considerazioni di M.M. MOLLICONE, *Il concetto di dignità della donna attraverso gli atti di disposizione del proprio corpo fino alla gestazione per altri*, in S. DEPLANO, F. CARIMINI (a cura di), *Genitorialità medicalmente assistita e diritti del minore*, Napoli, 2024, 379 ss.

⁶⁰ Per una critica all'approccio interpretativo che, da una parte, stigmatizza la tesi che pone in antinomia la dignità della donna e l'interesse del minore e, dall'altra parte, confonde gli strumenti di contrasto alla *surrogacy* con quelli relativi alla tutela della continuità di *status*, v. F. PISTELLI, *Lo status di figlio nato da maternità surrogata oltre la dicotomia fra dignità della donna e identità del bambino*, in *BioLaw-Rivista di biodiritto*, 2023, 217 ss.

Abstract

Il contributo propone una ricostruzione sistematica del rapporto di filiazione intenzionale derivante da gestazione per altri (GPA) realizzata all'estero, muovendo dal paradigma della “qualificazione ottimale in concreto” dell'interesse del minore quale criterio ordinante del processo interpretativo in materia di *status filiationis*. Prendendo le mosse dal fondamento civil-costituzionale dello statuto della persona minore d'età – ricostruito nell'intreccio degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. – il lavoro esamina la più recente giurisprudenza costituzionale, con particolare riguardo alla sentenza n. 68/2025, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8 della legge n. 40/2004 nella parte in cui non consentiva il riconoscimento dello *status filii* in favore della madre intenzionale, e alla sentenza n. 33/2025, che ha rimosso la preclusione generalizzata all'adozione internazionale da parte di persone singole. Entrambe le pronunce convergono nel sancire il superamento degli automatismi normativi astratti e nel radicare la costituzione del rapporto di filiazione nella responsabilità genitoriale fondata sul consenso consapevole al progetto procreativo. La parte conclusiva esamina le criticità introdotte dalla modifica dell'art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004, operata dalla legge n. 169/2024. Si valuta se l'adozione in casi particolari sia ancora uno strumento rimediabile idoneo a soddisfare i requisiti di tempestività (*promptness*) ed efficacia (*effectiveness*) stabiliti dalla Corte EDU. L'indagine evidenzia le tensioni di un sistema in cui le conseguenze sanzionatorie rischiano di ricadere, di fatto, proprio sul minore.

The contribution proposes a systematic reconstruction of the intentional filiation relationship resulting from surrogacy (GPA) carried out abroad, moving from the paradigm of the “optimal qualification in concrete” of the child's interest as the guiding criterion for the interpretive process regarding *status filiationis*. Building on the civil-constitutional foundation of the *status* of the minor—reconstructed through the interplay of Articles 2, 3, 30, and 31 of the Constitution—the work examines recent constitutional jurisprudence. Particular attention is given to judgment no. 68/2025, which declared Article 8 of Law No. 40/2004 unconstitutional for not allowing the recognition of *status filii* in favor of the intentional

mother, and judgment no. 33/2025, which removed the generalized prohibition on international adoption by *single* persons. Both rulings converge in overcoming abstract regulatory automatisms and rooting the establishment of the filiation relationship in parental responsibility based on informed consent to the procreative project. The final section examines the critical issues introduced by the amendment to Article 12, paragraph 6, of Law No. 40/2004 by Law No. 169/2024. It assesses whether “adoption in special cases” remains a suitable remedial tool to satisfy the requirements of promptness and effectiveness established by the ECHR. The inquiry highlights the tensions within a system where punitive consequences risk falling, in practice, upon the minor.